

Ricorso proposto l'8 novembre 2010 — Seikoh Giken/UAMI — (SG SEIKOH GIKEN)**(Causa T-519/10)**

(2011/C 13/61)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

Ricorrente: Kabushiki Kaisha Seikoh Giken (Matsudo-shi, Giappone) (rappresentanti: G. Marín Raigal, P. López Ronda e G. Macías Bonilla, lawyers)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Seiko Kabushiki Kaisha (Chuo-ku, Giappone)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 12 agosto 2010, procedimento R 1553/2009-1;
- respingere interamente l'opposizione alla registrazione del marchio proposta in relazione ai prodotti della classe 25;
- disporre che il convenuto autorizzi la registrazione del marchio richiesto;
- condannare il convenuto alle spese del presente procedimento; e
- condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del presente procedimento, qualora diventi parte interveniente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «SG SEIKOH GIKEN» per prodotti delle classi 3, 7 e 9 — domanda di marchio comunitario n. 908461.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione del marchio comunitario n. 2390953 del marchio denominativo «SEIKO», per prodotti e servizi delle classi 1-42.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: la ricorrente considera che la decisione impugnata della prima commissione di ricorso è contraria alle disposizioni del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009 (in prosieguo: il «RMC»), in quanto è fondata su un'errata e fuorviante interpretazione nonché su un'inadeguata attuazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del RMC e relativa giurisprudenza applicabile.

Ricorso proposto il 10 novembre 2010 — Comunidad Autónoma de Galicia/Commissione**(Causa T-520/10)**

(2011/C 13/62)

*Lingua processuale: lo spagnolo***Parti**

Ricorrente: Comunidad Autónoma de Galicia (Santiago de Compostela, Spagna) (rappresentanti: S. Martínez Lage e H. Brokelmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione 29 settembre 2010, N178/2010, con cui si autorizza la compensazione per servizio pubblico a favore dei produttori di energia elettrica in Spagna, e
- condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nel presente procedimento è la medesima della causa T-484/10, Gas Natural FENOSA SDG/Commissione.

A sostegno delle sue richieste la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- violazione dei diritti procedurali garantiti dall'art. 108, n. 2, TFUE, nonché dell'art. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in quanto la Commissione non ha avviato il procedimento d'indagine formale, cui è tenuta ogniqualvolta sussistano seri dubbi attinenti alla compatibilità dell'aiuto in esame con il mercato comune.

- Violazione del regolamento (CE) del Consiglio 23 luglio 2002, n. 1407, sugli aiuti di Stato all'industria carboniera ⁽²⁾.